

**REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO IN
FAVORE DEGLI STUDENTI**

APPROVATO CON DELIBERA N. 29 DEL 16/04/2013

REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI

Premessa

ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007, è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

In quanto ente strumentale della Regione, persegue per conto di quest'ultima la finalità di promuovere e disciplinare un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale (art.1 L.R.n.15/2007).

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri.

In particolare, l'Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna, Via S. Maria Maggiore n. 4, ed articolazioni territoriali a Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì, Cesena, Rimini e Ferrara, offre interventi e servizi di sostegno economico, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo; contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc...); servizi di informazione; servizi di accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro; servizi ristorativi.

Riferimenti normativi

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2011/7/UE (recepita con il D.lgs. 192/2012) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- D.L. 201/2011 – convertito dalla Legge 214 del 2011 – ed in particolare l'art. 12 che dispone che " tutti i pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni superiori a € 1.000,00 devono essere effettuati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali"
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83, contenente "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.134](#), ed in particolare l'art. 18 intitolato "Amministrazione aperta" che dispone quanto segue:
 - "1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#)";
 - "2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo

procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio";

- "3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato [decreto legislativo n. 150 del 2009](#), che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#)";
- "4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'[articolo 97 della Costituzione](#), e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'[articolo 117, comma 2, lettere g\), h\), l\), m\), r\) della Costituzione](#), tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.
- "5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del codice del processo amministrativo](#) di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#)";
- Delibera ER.GO n. 45 del 26/09/2012 "Individuazione dei procedimenti amministrativi e dei rispettivi responsabili nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Er.go".

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI ER.GO COINVOLTE E GLI STRUMENTI DISPONIBILI

Le strutture organizzative di Er.go coinvolte nel procedimento dei pagamenti agli studenti sono:

- il Servizio "Bandi e concorsi rivolti agli studenti" ed in particolare gli Uffici Graduatorie delle diverse sedi territoriali;
- il Servizio di "Accoglienza e misure di accompagnamento" ed in particolare gli Uffici Accoglienza delle diverse sedi territoriali;
- il Servizio "Relazioni economiche e finanziarie, relazioni economiche con l'utenza" ed in particolare l'Ufficio "Relazioni Economiche con l'Utenza" (REU);
- il Servizio "Comunicazione" ed in particolare l'Ufficio "Gestione Comunicazione, Call Center e Servizi per Studenti Disabili".

Gli strumenti disponibili sono i seguenti software gestionali:

- Best – software gestionale delle graduatorie e dei pagamenti dei benefici;
- Sera - software gestionale del servizio accoglienza;
- Suc on line – sistema di prenotazione e pagamento dei servizi abitativi on-line;
- Enco – software gestionale della contabilità aziendale;
- Dossier Studente – contenitore on line delle comunicazioni con gli studenti.

Art. 1

1.1 Interventi in denaro erogati da Er.go

Gli interventi in denaro erogati da Er.go sono:

- Borse di Studio;
- Rimborsi della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Contributi per la Mobilità Internazionale;
- Contributi Straordinari;
- Contributi a favore di studenti disabili;
- Borse di studio incentivanti il volontariato a favore di studenti disabili;
- Contributi per la partecipazione a percorsi accademico – formativi/professionali connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
- Assegni Formativi (Voucher);
- Rimborsi connessi ai servizi per l' accoglienza.

Art. 2 BORSE DI STUDIO

2.1 Le **BORSE DI STUDIO** sono un sostegno economico allo studio, erogato su base concorsuale a studenti con specifici requisiti economici e di merito stabiliti nel bando di concorso.

Anche i requisiti per l'accesso e le modalità di assegnazione sono disciplinati, dai bandi di concorso annuali, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario nazionale e regionale.

2.2 PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

La borsa di studio è erogata con le modalità e le scadenze definite dal bando di concorso sulla base della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, di norma in più rate.

La prima rata è erogata sulla base del provvedimento di assegnazione che quantifica anche le risorse complessivamente disponibili.

La rata/le rate successive sono erogate sulla base di specifici provvedimenti che accertano anche l'avverarsi delle condizioni presupposto per il pagamento, quali il raggiungimento di specifici requisiti di merito.

Il pagamento delle rate di borse di studio condizionato al raggiungimento di requisiti di merito avviene di norma con cadenza mensile, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive dell'anno accademico di riferimento (nelle quali è accertata la sussistenza dei requisiti per l'accesso).

A tal fine entro il giorno 4 di ogni mese, gli Uffici Graduatorie scaricano dal Web Service delle Università i dati di merito necessari.

L'elenco delle posizioni per le quali procedere ai pagamenti è trasmesso, entro 5 giorni dall'atto di assegnazione o comunque entro il 5 di ogni mese, dagli Uffici Graduatorie alla REU che provvede a chiudere il procedimento del pagamento entro 30 giorni.

L'elenco contiene gli elementi per poter procedere al pagamento e specificatamente:

- importo della borsa di studio assegnata;
- importi da trattenere come prepagato per il servizio ristorativo, contributo spese CAF, ecc.;
- eventuali penali da applicare.

Eventuali ritardi, rispetto al flusso sopra descritto, devono essere adeguatamente motivati.

Non si provvede al pagamento nei termini dei 30 giorni per le posizioni che devono essere sospese per:

- verifiche sulle condizioni economiche e/o di merito autocertificate in domanda;
- verifiche rispetto a situazioni debitorie in essere con l'Azienda.

Agli studenti interessati dalla sospensione dei pagamenti deve essere data adeguata informazione entro i seguenti termini:

- entro 10 giorni dal provvedimento di assegnazione della borsa di studio, qualora la sospensione sia dovuta all'accertamento dei requisiti per l'accesso (competenti sono gli Uffici Graduatorie);
- entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco degli studenti per i quali procedere al pagamento se la sospensione è dovuta alla verifica di situazioni debitorie pendenti (competente è la REU).

La REU provvede alla comunicazione dei pagamenti effettuati contestualmente alla procedura di pagamento. Le comunicazioni devono essere caricate nel Dossier entro 15 giorni dall'emissione del mandato.

Art.3

RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

3.1 ER.GO rimborsa la tassa regionale agli studenti idonei alla borsa di studio, ai laureati nell'anno accademico antecedente a quello in cui è stata pagata, agli studenti che erroneamente hanno versato la tassa regionale 2 volte, ad altri specifici ed eccezionali casi espressamente motivati.

Il rimborso viene erogato dalla REU con le seguenti modalità:

- entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive per gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio iscritti ad anni successivi, sulla base di apposito provvedimento
- entro 30 giorni dal provvedimento che accerta il conseguimento del merito utile per confermare l'idoneità per gli studenti matricole idonei non assegnatari di borsa di studio;
- contestualmente al pagamento del saldo della borsa di studio, per gli studenti assegnatari;
- entro 30 giorni dal provvedimento di rimborso del Responsabile del Servizio "Bandi e concorsi rivolti agli studenti", per gli altri casi.

Art. 4

CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

4.1 ER.GO eroga, agli studenti idonei alla borsa di studio, contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti dell'alta formazione Artistica e Musicale (AFAM) e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico (SSLM), sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari.

4.2 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Il pagamento del contributo di mobilità internazionale è effettuato, alle scadenze individuate dal bando di concorso, di norma in due rate.

La prima rata è erogata entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione successivo all'approvazione della graduatoria degli idonei. La graduatoria è pubblicata previa acquisizione dalle Università di riferimento delle seguenti informazioni:

- durata del periodo di permanenza all'estero;
- Paese di destinazione;

- ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario erogato dall'Università.

Il saldo è erogato a seguito del provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio “Bandi e concorsi rivolti agli studenti”, comprensivo della quantificazione del rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno delle spese sostenute da parte degli studenti, per un importo massimo definito annualmente dal bando di concorso.

Il servizio REU provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Art. 5

CONTRIBUTI STRAORDINARI

5.1 I contributi straordinari sono riservati agli studenti già assegnatari di borsa di studio e posto alloggio nell'anno accademico precedente, che perdono i requisiti di merito a causa del verificarsi di un [evento](#) di particolare gravità e che si trovano in particolare stato di disagio economico.

5.2 PAGAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI

I contributi sono assegnati, secondo quanto stabilito dal bando di concorso, di norma in due tranches nel corso dell'anno accademico.

Rimane, comunque, la possibilità, di procedere ad ulteriori assegnazioni rispetto alle date fissate dal bando di concorso, qualora si riscontrino situazioni particolari che richiedono un intervento in via di urgenza.

Il pagamento è effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione del Responsabile del Servizio “Bandi e concorsi rivolti agli studenti”.

Di norma si effettua una compensazione totale o parziale di situazioni debitorie pregresse.

ART. 6

CONTRIBUTI PER STUDENTI DISABILI

6.1 ER.GO interviene a favore di studenti disabili mettendo a disposizione contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici ed a favorire la mobilità.

L'assegnazione è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza degli ausili didattici e attrezzature per le quali è richiesto il contributo e si tiene conto di eventuali altri supporti già forniti con le stesse finalità da altri enti. I contributi mobilità sono riservati esclusivamente a studenti con handicap motorio.

6.2 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi, in favore di studenti disabili, sono di norma erogati in 2 rate:

- la prima rata (pari al 50% del contributo richiesto se in domanda è stato presentato un preventivo di spesa) è posta in pagamento entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del Servizio “ Servizi per l'accoglienza e misure di accompagnamento”.

Qualora gli studenti alleghino alla domanda per il contributo ausili la fattura relativa alle spese sostenute il pagamento avviene in un'unica soluzione, sempre entro 30 giorni dall'atto di assegnazione;

- la seconda rata è posta in pagamento entro 30 giorni dal provvedimento di liquidazione del saldo, adottato da parte del Responsabile del Servizio “ Servizi per l'accoglienza e misure di accompagnamento” sulla base delle fatture che certificano le spese effettivamente sostenute.

ART. 7
BORSE DI STUDIO INCENTIVANTI IL VOLONTARIATO A FAVORE DI STUDENTI
DISABILI

7.1 ER.GO interviene in favore degli studenti disabili mettendo a disposizione un servizio di aiuto personale, che può essere erogato anche attraverso l'impegno di studenti volontari.

Agli studenti volontari è riconosciuta una borsa di studio incentivante, il cui importo è fissato dal bando di concorso.

Per gli studenti assegnatari di posto alloggio la borsa di studio incentivante può essere commutata in servizi, con detrazione mensile di una quota del costo della retta mensile dell'alloggio assegnato. L'Ufficio "Comunicazione, Call Center e Servizi per studenti disabili" verifica che l'attività dei volontari venga svolta con diligenza e puntualità e successivamente trasmette alla REU, entro il 10 di ogni mese, l'importo della borsa incentivante da erogare.

La REU procede alla conseguente regolarizzazione contabile delle posizioni.

Al termine dell'anno accademico viene adottato dal Responsabile del Servizio "Servizi per l'accoglienza e misure di accompagnamento" un provvedimento che accerta complessivamente l'attività prestata dai volontari, quantificando la spesa complessiva e disponendo il pagamento delle borse in denaro.

La REU provvede, entro 30 giorni, al relativo pagamento.

ART. 8
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI ACCADEMICO – FORMATIVI/
PROFESSIONALI
CONNESSI A SPECIFICI OBIETTIVI DI SVILUPPO REGIONALE

8.1 Sono messi a concorso contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi/professionali in Italia e all'estero nell'ambito di iniziative promosse da soggetti pubblici e/o privati, connesse a specifici obiettivi di sviluppo regionale.

8.2 PAGAMENTI CONTRIBUTI PER PERCORSI ACCADEMICO
FORMATIVI/PROFESSIONALI CONNESSI A SPECIFICI OBIETTIVI DI SVILUPPO
REGIONALE

Il contributo viene posto in pagamento, con le scadenze e le modalità previste dal bando di concorso, di norma in due rate:

- la prima rata è erogata a seguito del provvedimento del Responsabile Servizio "Bandi e Concorsi rivolti agli studenti" che approva la graduatoria di assegnazione, ed è pari a $\frac{3}{4}$ del contributo assegnato;

- la seconda rata è erogata a seguito del provvedimento del Responsabile Servizio “Bandi e Concorsi rivolti agli studenti” di liquidazione del saldo del contributo, previa acquisizione della documentazione attestante il conseguimento del titolo.

La REU provvede al pagamento della I e II rata entro 30 giorni dalla data dei rispettivi provvedimenti.

ART. 9

ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

9.1 ER.GO mette a concorso assegni formativi (voucher) per l’accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all’estero.

9.2 PAGAMENTI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER) PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO

L’assegno formativo (voucher) è messo in pagamento di norma in due rate, con le modalità e le scadenze previste dal bando di concorso:

- la prima rata, pari a $\frac{3}{4}$ del voucher assegnato, viene erogato a seguito del provvedimento del Responsabile del Servizio “Bandi e Concorsi rivolti agli studenti” che approva la graduatoria di assegnazione,
- la seconda rata viene erogata a seguito di un provvedimento del Responsabile del Servizio “Bandi e Concorsi rivolti agli studenti” di liquidazione del saldo dell’assegno formativo, previa acquisizione della documentazione attestante il conseguimento del titolo.

La REU provvede al pagamento della I e II rata entro 30 giorni dalla data dei rispettivi provvedimenti.

ART.10

RIMBORSI CONNESSI AL SERVIZIO ACCOGLIENZA

10.1 ER.GO garantisce l’accesso agevolato al servizio residenziale agli studenti fuori sede in possesso dei previsti requisiti di merito e di condizioni economiche, per un periodo continuativo normalmente coincidente con l’anno accademico.

Una volta soddisfatta la domanda di posti alloggio ad accesso agevolato, l’Azienda può mettere a disposizione, eventuali posti liberi, ad un’utenza più ampia (chi ha esigenze di permanenze occasionali, temporanee, ad es. ricercatori, studenti iscritti ai master, studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale, ecc.). Questi posti sono prenotabili on line attraverso il sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio Abitativo – borsino”.

I rimborsi connessi al servizio accoglienza sono:

- **PRECONFERME/CAPARRE CONFIRMATORIE**
- **DEPOSITI CAUZIONALI**
- **RIMBORSI RETTE**

10.2. PRECONFERME/CAPARRE CONFIRMATORIE

L'Azienda richiede il versamento delle preconfirme e delle caparre confirmatorie e specificatamente:

- la preconfirma agli studenti idonei in graduatoria, quale manifestazione di conferma della loro richiesta del posto alloggio. L'importo e le scadenze entro cui gli studenti devono procedere al versamento vengono fissate annualmente dal bando di concorso.

La preconfirma è considerata anticipo di parte della retta relativa al primo mese di assegnazione e viene restituita totalmente o parzialmente nei casi definiti dal bando di concorso (indisponibilità del posto alloggio, rinuncia per non aver perfezionato l'immatricolazione ad un corso ad accesso programmato, ecc.).

Concluso il ciclo di assegnazione degli alloggi e di norma entro il mese di novembre, il Responsabile del Servizio Accoglienza e Misure di Accompagnamento con un proprio provvedimento, individua gli studenti assegnatari per i quali considerare l'importo versato a titolo di preconfirma come anticipo della retta e gli studenti a cui rimborsare in tutto o in parte l'importo. Nello stesso atto sono evidenziate eventuali posizioni sospese relative a studenti in attesa di perfezionare l'iscrizione a corsi ad accesso programmato.

La REU procede al rimborso totale /parziale entro 30 giorni dalla data del provvedimento di regolarizzazione contabile delle somme versate a titolo di preconfirme.

-Le **caparre confirmatorie** devono essere versate dagli ospiti temporanei per confermare la prenotazione. L'importo e le scadenze entro cui gli ospiti devono procedere al versamento, vengono calcolate ed indicati dalla procedura online di prenotazione dell'alloggio. Tale importo viene considerato anticipo della tariffa dovuta. La caparra viene restituita nella misura del 70%, nel caso in cui l'ospite proceda alla disdetta della prenotazione, entro 10 giorni prima della data prevista per l'arrivo.

In questo ultimo caso l'Ufficio Accoglienza della sede territoriale di riferimento trasmette alla REU la richiesta di rimborso, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di disdetta della prenotazione da parte dell'ospite.

Il servizio REU procede al rimborso entro 20 giorni dalla data della richiesta di rimborso.

10.3 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE

I depositi cauzionali sono delle somme versate dagli studenti e dagli ospiti temporanei in alloggio a copertura di eventuali danni che possono essere ricondotti alla loro responsabilità.

I depositi cauzionali sono di due tipologie:

- depositi versati dagli studenti idonei in graduatoria al momento delle assegnazione del posto letto, il cui importo è definito per l'anno accademico di riferimento dal bando di concorso;
- depositi versati dagli ospiti temporanei, al momento dell'ingresso nelle residenze, e il cui importo è variabile in relazione alla durata della permanenza.

Il deposito cauzionale è rimborsato in entrambi i casi entro un periodo massimo di 60 giorni, previa verifica di eventuali danni da addebitare o di situazioni debitorie pendenti a qualsiasi titolo.

Il rimborso del deposito cauzionale avviene, a cura della REU, entro 30 giorni dal relativo provvedimento che identifica gli studenti interessati e gli importi eventualmente da trattenere.

L'elenco degli studenti a cui rimborsare il deposito è fornito dagli Uffici Accoglienza alla REU, entro 10 giorni dalla data di uscita (20 per le uscite del mese di settembre).

Non verranno inseriti in questo elenco, i nominativi il cui rimborso è sospeso per quantificazione dei danni accertati al momento dell'uscita dalla residenza. Il Servizio Accoglienza procederà a dare opportuna comunicazione allo studente della sospensione del termine di rimborso del deposito a

seguito di valutazione dei danni accertati sul verbale d'uscita, entro 20 giorni dalla data di uscita dalle residenze (il termine è di 30 giorni per le uscite nel mese di settembre).

Poiché il deposito può essere trattenuto a copertura di eventuali situazioni debitorie pendenti il rimborso verrà sospeso da parte della REU nei seguenti casi:

- per tutti gli studenti che non hanno ricevuto l'erogazione del saldo della borsa di studio nelle more del recepimento dei controlli definitivi dell'Università;
- verifica di situazioni debitorie di precedenti anni accademici, anche relative a rateizzazioni in corso.

Il servizio REU procederà a dare opportuna comunicazione, entro 30 giorni dalla data del provvedimento, della sospensione del termine del rimborso del deposito cauzionale, agli studenti interessati.

10.4 RIMBORSO RETTE

E' previsto il rimborso delle rette nei seguenti casi:

- agli studenti che hanno lasciato la disponibilità del posto alloggio per assenze temporanee documentate e il cui posto alloggio è stato utilizzato da altro ospite (il pagamento avviene entro 30 giorni dall'atto di ricognizione di queste posizioni, adottato di norma entro il mese di ottobre a conclusione dell'anno accademico di riferimento);
- agli studenti che lasciano lo studentato prima del termine di assegnazione e le cui rette sono trattenute dal pagamento della prima rata della borsa di studio, entro i limiti previsti dal bando di concorso (il pagamento avviene contestualmente al rimborso del deposito cauzionale).

Art. 11

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

11.1 Il pagamento degli interventi economici avviene con le seguenti modalità:

- tramite accredito su un conto corrente intestato allo studente;
- tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente;
- su carta ricaricabile prepagata nominativa (offerta dall'Istituto Tesoriere e non associata all'apertura di un conto corrente);
- in contanti solo per importi inferiori a € 1.000,00;

Particolari procedure di pagamento, che possono prevedere anche l'impiego delle casse economali, sono adottate per gli ospiti temporanei internazionali o, comunque, per gli studenti stranieri provenienti da Paesi per cui siano previste speciali limitazioni di legge.

L'estinzione dei mandati di pagamento da parte dell'istituto Tesoriere, avviene secondo le prescrizioni relative ai tempi di pagamento fissate dalla convenzione del Servizio Tesoreria.

Art. 12

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

12.1 Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul "Dossier studente".

Le comunicazioni sono inviate per e.mail solo per gli studenti non beneficiari dei servizi su base concorsuale, per i quali quindi non è attivo il Dossier.

Agli studenti deve essere sempre garantita una tempestiva ed esaustiva comunicazione, in ordine a:

- pagamenti;
- sospensione delle loro posizioni.

Il termini per l'invio delle comunicazioni è di 30 giorni, fatta salva diversa indicazione contenuta negli articoli precedenti.